

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 156)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1972

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 13 maggio 1965, n. 494, fu assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, un contributo complessivo di 150 miliardi di lire per il quinquennio 1965-1969. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1970, avrebbe dovuto avere decorrenza il terzo piano quinquennale dell'Ente, ma il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel corso dell'anno 1969, esprimeva l'avviso che detto piano fosse correlato, nella durata e nella decorrenza, al programma economi-

co nazionale e previsto quindi per il quinquennio 1971-1975.

L'esercizio finanziario 1970 veniva così a configurarsi come un « anno ponte » per il finanziamento del quale, con la legge 15 maggio 1970, n. 334, era assegnato al CNEN un contributo di 32.500 milioni di lire, comprensive della quota da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

Nel corso dell'anno 1970, il CNEN predisponne un progetto di piano quinquennale 1971-1975 nel quale erano prospettate esigenze finanziarie per un totale di lire 430

miliardi di cui 75 miliardi per il 1971. Per l'Istituto nazionale di fisica nucleare lo stanziamento richiesto per il quinquennio medesimo era indicato in 58,5 miliardi di lire, di cui 9,7 miliardi per il primo anno.

In attesa del previsto parere del CIPE su detti programmi, con la legge 9 aprile 1971, n. 204, veniva assegnato al CNEN, per l'esercizio finanziario 1971, un contributo di 40 miliardi di lire, comprensivo sempre della quota da destinare all'INFN.

In data 4 giugno 1971, i piani quinquennali sopra indicati sono stati esaminati dal CIPE, il quale ha ravvisato l'opportunità di una riconsiderazione degli stessi, dettando al riguardo le direttive in conformità delle quali deve essere definito il campo di attività degli Enti in questione.

Considerati però i tempi necessari per il riesame e l'approvazione da parte del CIPE dei piani in parola, nonché per la conclusione dell'*iter* legislativo del relativo provvedimento di finanziamento sorgeva l'esigenza di assicurare, dopo il 31 dicembre 1971, lo svolgimento dei programmi in corso e delle attività istituzionali degli Enti di cui trattasi.

In attesa quindi che fossero determinati gli obiettivi di fondo dell'azione sia del CNEN che dell'INFN e tenuto conto che nel bilancio dello Stato per il 1972 era stato iscritto, nel fondo globale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, uno stanziamento in favore del CNEN di lire 45 miliardi, veniva predisposto e presentato alla Presidenza della Camera in data 15

dicembre 1971, un disegno di legge con cui si assegnava all'Ente medesimo un contributo di importo pari al suddetto stanziamento e comprensivo della quota da destinare all'INFN (Atti Camera n. 3894).

Essendo tale disegno di legge decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere e in considerazione dell'urgente necessità di provvedere al finanziamento dei predetti enti, è stato emanato il decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, la cui formulazione tiene conto della intervenuta legge di ristrutturazione del CNEN n. 1240 del 15 dicembre 1971. Detta legge, come è noto, dichiara l'Istituto nazionale di fisica nucleare ente di diritto pubblico con bilancio autonomo, stabilendo altresì che i provvedimenti legislativi relativi ai finanziamenti pluriennali dell'Istituto stesso saranno proposti su iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

Quanto sopra premesso, il decreto-legge che ora viene presentato per la conversione in legge determina in 5.190 milioni di lire la quota di contributo spettante all'Istituto nazionale di fisica nucleare; ma, considerata la fase avanzata della gestione relativa all'anno finanziario in corso, autorizza per il 1972 l'iscrizione della somma complessiva di 45 miliardi di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto, l'intero contributo sarà versato al CNEN che provvederà a destinarne all'INFN la quota parte sopraindicata.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1972, n. 289, concernente la concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1972.

ALLEGATO

Decreto-legge 6 luglio 1970, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 6 luglio 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare e all'Istituto nazionale di fisica nucleare di contributi dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per l'anno 1972, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di 45 miliardi di lire di cui 5.190 milioni di lire da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte con riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 6 luglio 1972.

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — TAVIANI —
MALAGODI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA